

## **Proposta per il Consiglio di Amministrazione**      Protocollo:

Siena, 08/02/2018

<b>Oggetto</b>	<b><i>Estensione del Risk Appetite Statement alle esposizioni verso i Soggetti Collegati</i></b>
----------------	--

### **1. MOTIVAZIONE**

- Al fine di adeguare le autonomie interne gestionali in materia di esposizione verso i soggetti collegati, anche alla luce della ridefinizione del perimetro degli stessi avvenuto a seguito dell'ingresso del MEF nel capitale della Capogruppo Bancaria, si sottopone la presente proposta al Consiglio per l'approvazione.
- Le disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia<sup>1</sup> in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati prevedono che le banche adottino specifici presidi organizzativi e di controllo, tali da assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali esterni ed i livelli di propensione al rischio interni, coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario.
- Come previsto dalle disposizioni di Vigilanza e dai processi interni, le politiche in materia di controlli devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione. La presente memoria è sottoposta preventivamente al Comitato per le operazioni con Parti Correlate e al Collegio Sindacale per il rilascio di specifici pareri.

### **2. ELEMENTI CHIAVE DELLA DECISIONE DA ASSUMERE/INFORMATIVA**

- In esito alla ricapitalizzazione precauzionale di BMPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ('MEF') è divenuto socio di controllo della Capogruppo Bancaria (con una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale) e, in quanto tale, qualificabile come parte correlata e soggetto collegato di BMPS ai fini della disciplina in oggetto. Questa circostanza ha determinato la necessità di rivedere il perimetro dei soggetti collegati, con riferimento al MEF e alle sue controllate dirette e indirette, che è stato oggetto anche di alcuni chiarimenti interpretativi che la Banca ha avanzato alla Banca d'Italia (trattamento c.d. "a silos"). A seguito di questa specificità si propone pertanto di stabilire nuovi limiti operativi gestionali per queste controparti.
- In considerazione inoltre della delicatezza che tale tematica riveste (cfr. anche quanto previsto nei Commitment DG Comp del Piano di Ristrutturazione e nel Risk Appetite Statement 2018), la presente proposta prevede che i vincoli interni proposti siano trattati a tutti gli effetti come una estensione del Risk Appetite Statement sulla materia dei Soggetti Collegati. I vincoli regolamentari assumono quindi la valenza di Risk Capacity, mentre i vincoli interni sono definiti come Risk Tolerance, anche ai fini dei processi di escalation.

<sup>1</sup> Cfr. Circolare Bankit n.285/13 che per le operazioni con parti correlate rimanda a specifiche disposizioni in materia di controlli interni e responsabilità degli organi aziendali contenute nella Circolare Bankit n. 263/13 Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV.

- Complessivamente si propone mantenere inalterata l'esposizione massima a livello consolidato verso la totalità dei soggetti collegati all'attuale 30% in termini di attività di rischio rapportato al Capitale Ammissibile di Gruppo, in considerazione del fatto che l'ingresso del MEF nel perimetro amplia molto l'esposizione complessiva.
- Si propone di confermare - come Risk Tolerance - i limiti interni attuali a livello consolidato sul singolo soggetto collegato, introdurre nuovi limiti a livello individuale sul singolo soggetto collegato e prevedere soglie differenziate per il complesso di riferimento delle controparti MEF.
- Al CdA è richiesto di approvare l'*Estensione del Risk Appetite Statement* alle esposizioni verso i Soggetti Collegati, come meglio rappresentata nella successiva sezione 3.2.

### 3. INFORMAZIONI RILEVANTI

#### 3.1 Monitoraggio al 31-12-2017

Al 31-12-2017 si stima l'assorbimento complessivo a livello consolidato verso la totalità dei soggetti collegati nella misura del 17,5%, rispetto ad un limite interno gestionale fissato dal CdA del 30% (autonomie assorbite nella misura del 58%).

Tutti gli altri limiti prudenziali/gestionali risultano rispettati a livello consolidato ed individuale di singola società del Gruppo.

Alcune esposizioni verso alcuni soggetti collegati, soprattutto quelle rivenienti dai silos MEF, sono tuttavia molto prossime ai limiti interni gestionali sul singolo soggetto collegato. Si veda la tabella seguente per le principali esposizioni a livello consolidato:

#### Gruppo Montepaschi

Stima dei Limiti sui singoli Soggetti Collegati al 31.12.2017 - Principali assorbimenti

Soggetto Collegato	Nominale	(a) Ponderato	(b) Capitale Ammissibile	(a)/(b) Risk Profile	Limite REG	Limite GEST
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DE	439.312.619	269.831.068	9.063.719.341	<b>2,9770%</b>	5,0%	3,0%
ENEL SPA	313.186.307	159.300.012	9.063.719.341	<b>1,7576%</b>	5,0%	3,0%
ENI SPA	400.702.384	270.797.743	9.063.719.341	<b>2,9877%</b>	5,0%	3,0%
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.	227.291.763	136.187.336	9.063.719.341	<b>1,5026%</b>	5,0%	3,0%
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.	100.373.794	96.794.124	9.063.719.341	<b>1,0679%</b>	15,0%	9,0%
NUOVA SORGENIA HOLDING S.P.A.	361.525.565	267.561.375	9.063.719.341	<b>2,9520%</b>	15,0%	9,0%
SANSEDONI SIENA SPA	52.259.071	51.613.694	9.063.719.341	<b>0,5695%</b>	15,0%	9,0%

Il Nominale, che è calcolato con le regole prudenziali di Vigilanza, è assimilabile all'Accordato, e come tale contiene anche i margini inutilizzati. Dal Nominale si passa al Ponderato applicando sostanzialmente due macro-effetti: la CRM e l'esenzione dei margini. Poiché la CRM non ha praticamente effetto per i silos MEF (che tipicamente contemplanò esposizioni non garantite), la differenza tra Nominale e Ponderato per i Silos è tutta sui margini.

A questo proposito si precisa che la Banca è in attesa di una conferma da Banca d'Italia in merito all'esclusione dei margini revocabili non utilizzati dal calcolo dei limiti regolamentari.

Una diversa interpretazione potrebbe incidere in maniera significativa sull'assorbimento dei limiti stessi. Peraltro, calcolando gli assorbimenti sul nominale anziché sul ponderato, i limiti regolamentari risulterebbero comunque ancora tutti rispettati, ma non sarebbero rispettati tutti i limiti gestionali (es. sconfinerebbero CDP, ENEL e ENI).

#### Gruppo Montepaschi

Stima dei Limiti sui singoli Soggetti Collegati al 31.12.2017 - Principali assorbimenti

Soggetto Collegato	(c) Nominale	Ponderato	(b) Capitale Ammissibile	(c)/(b) Risk Profile	Limite REG	Limite GEST
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DE	439.312.619	269.831.068	9.063.719.341	<b>4,8469%</b>	5,0%	<b>3,0%</b>
ENEL SPA	313.186.307	159.300.012	9.063.719.341	<b>3,4554%</b>	5,0%	<b>3,0%</b>
ENI SPA	400.702.384	270.797.743	9.063.719.341	<b>4,4209%</b>	5,0%	<b>3,0%</b>
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.	227.291.763	136.187.336	9.063.719.341	<b>2,5077%</b>	5,0%	<b>3,0%</b>
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.	100.373.794	96.794.124	9.063.719.341	<b>1,1074%</b>	15,0%	<b>9,0%</b>
NUOVA SORGENIA HOLDING S.P.A.	361.525.565	267.561.375	9.063.719.341	<b>3,9887%</b>	15,0%	<b>9,0%</b>
SANSEDONI SIENA SPA	52.259.071	51.613.694	9.063.719.341	<b>0,5766%</b>	15,0%	<b>9,0%</b>
CASAFORTE S.R.L.	986.896.109		9.063.719.341	<b>10,8884%</b>	20,0%	<b>12,0%</b>

### 3.2 Proposta di Estensione del Risk Appetite Statement

La normativa di Vigilanza mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente presidiati e misurati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Sono considerati "soggetti collegati di gruppo" le singole parti correlate e tutti i soggetti ad esse connessi<sup>2</sup>.

Le disposizioni di vigilanza stabiliscono **limiti prudenziali** individuali indifferenziati (pari al 20% a livello di singola banca) e consolidati (a livello di gruppo bancario) differenziati per tipologia di

<sup>2</sup> In particolare, sono parti correlate, in virtù delle relazioni intrattenute con BMPS, con le altre banche o con gli intermediari vigilati del gruppo, i seguenti soggetti:

- esponenti aziendali: Amministratori, Sindaci, Direttore Generale ed eventuali soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
- partecipanti al capitale: soggetti che, ai sensi degli articoli 19 e ss. del TUB, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione a Banca d'Italia in considerazione delle partecipazioni detenute;
- soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, cui sono attribuite sia la funzione di supervisione strategica sia la funzione di gestione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- società o impresa anche costituita in forma non societaria su cui BMPS, le altre banche o gli intermediari vigilati del gruppo sono in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

Per soggetti connessi alla parte correlata si intendono:

- società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
- soggetti che controllano le parti correlate;
- soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo della medesima parte correlata;
- stretti familiari di una parte correlata (parenti fino al secondo grado, coniuge o convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo) nonché imprese o società controllate dagli stretti familiari stessi.

Per parte correlata non finanziaria la normativa di vigilanza (cfr circolare 263 di Banca d'Italia) individua una parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

soggetto calcolati come attività di rischio rapportate al Capitale Ammissibile<sup>3</sup> assunte nei confronti dei soggetti collegati del Gruppo e ne prescrivono il rispetto in via continuativa.

Si propone che i vincoli regolamentari assumano la valenza di *Risk Capacity* all'interno del Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Montepaschi, anche ai fini dei processi interni di monitoraggio e di escalation.

Limiti prudenziali consolidati	Parte correlata finanziaria (e relativi soggetti connessi)	Parte correlata non finanziaria (e relativi soggetti connessi)
Esponenti aziendali	5,0%	5,0%
Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	7,5%	5,0%
Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	10,0%	7,5%
Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole	20,0%	15,0%
Limite prudenziale individuale 20%		

Le disposizioni di Banca d'Italia prevedono inoltre che le banche stabiliscano: *“livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.”*

Il Gruppo Montepaschi definisce i **limiti gestionali** con una metodologia mutuata da quella regolamentare.

Si propone che i vincoli gestionali assumano la valenza di *Risk Tolerance* all'interno del Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Montepaschi, anche ai fini dei processi interni di monitoraggio e di escalation.

In sede di Risk Appetite Statement (RAS) per l'anno 2018 è ritenuto accettabile confermare un ammontare massimo delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati, in rapporto al Capitale Ammissibile consolidato, pari al 30%, in considerazione del fatto che l'ingresso del MEF nel perimetro amplia molto l'esposizione complessiva. La soglia del 30% si propone come nuova **Risk Tolerance complessiva** a livello consolidato.

Si propone altresì di continuare a definire internamente **limiti gestionali sul singolo soggetto collegato a livello consolidato**, con valenza di Risk Tolerance, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate. Le autonomie proposte sono definite come il 60% delle corrispondenti soglie prudenziali (livello invariato rispetto alle autonomie correnti), con l'eccezione dei soggetti collegati afferenti al MEF ed alle sue controllate dirette ed indirette secondo l'approccio “a silos”

<sup>3</sup> Il Capitale ammissibile è definito dalla normativa di Vigilanza essere pari al Tier1 + il Tier2, nella misura massima di 1/3 del Tier1.

comunicato nella Lettera Bankit del 18-12-2017, per i quali i limiti sono proposti nella misura del 90% delle corrispondenti soglie prudenziali.

Inoltre, si propone di introdurre tali **limiti sul singolo soggetto collegato anche a livello individuale** di singola banca del Gruppo Montepaschi (limiti in precedenza non previsti), in ottica di maggior presidio dei rischi di Gruppo.

Nel dettaglio sono pertanto individuati i seguenti limiti gestionali proposti (tra [●] i “limiti MEF”):

Limiti gestionali consolidati	Parte correlata finanziaria (e relativi soggetti connessi)	Parte correlata non finanziaria (e relativi soggetti connessi)
Esponenti aziendali	3,0% [4,5%]	3,0% [4,5%]
Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	4,5% [6,75%]	3,0% [4,5%]
Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	6,0% [9,0%]	4,5% [6,75%]
Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole	12,0% [18,0%]	9,0% [13,5%]
Limite gestionale individuale 12% [18%]		

Rispetto alla simulazione sopra riportata nel par. 3.1, nell'ipotesi in cui Bankit non confermi l'esclusione dei margini revocabili non utilizzati ai fini del calcolo dei limiti, l'unico sconfinamento rispetto anche ai nuovi limiti gestionali proposti sarebbe quello su CDP.

Da un punto di vista degli elementi di processo, la verifica del rispetto ex ante della capienza di nuove operazioni rispetto ai limiti è effettuato dalle Funzioni di Business nel momento della valutazione di concessione di una nuova linea di fido ad un soggetto collegato o di esecuzione di una nuova operazione.

In particolare la Direzione CLO verifica costantemente il rispetto dei limiti prudenziali e gestionali delle attività di rischio verso i Soggetti Collegati. Il Servizio Credit Control Unit riceve dalle funzioni creditizie proponenti delle Banche / Società del GMPS (rientranti nel perimetro attivo) la richiesta di preventiva verifica del rispetto dei limiti prudenziali e gestionali sulle operazioni che hanno in proposta e, solo dopo l'elaborazione e la verifica del rispetto dei suddetti limiti, le operazioni possono essere deliberate. Esse rimangono mappate e storicizzate nell'applicativo DAISY. Se l'importo di una nuova operazione comporta (sommata all'esposizione già in essere sul Soggetto Collegato interessato dalla nuova operazione) il superamento del limite gestionale, l'operazione viene bloccata e non è possibile procedere.

Inoltre il Servizio Credit Control Unit, avvalendosi del supporto della Funzione Segnalazioni di Vigilanza, del Risk Management e della Pianificazione, stima la proiezione del Patrimonio di Vigilanza e dei saldi SISBA a partire da una cut-off date ufficiale, al fine di addivenire ad una verifica del rispetto dei limiti che sia sincronizzata temporalmente con la data di ciascuna operazione.

Il monitoraggio ex post del rispetto dei limiti nei confronti degli Organi Aziendali è effettuato dalla Funzione di Controllo dei Rischi della Capogruppo con frequenza almeno trimestrale a partire dalle risultanze segnaletiche.

In analogia ai processi di escalation di Gruppo in ambito RAF<sup>4</sup>, in caso di superamento dei limiti gestionali (Risk Tolerance), l'AD/DG della Banca del Gruppo che ha sconfinato presenta al proprio CdA un piano di rientro entro le autonomie delegate nel termine di 30gg dalla rilevazione dello sconfinamento.

In caso di superamento dei limiti prudenziali (Risk Capacity) l'autonomia decisionale è accentrata nel CdA della Capogruppo Bancaria. La Controllata che ha sconfinato, presenta al CdA della Capogruppo - per il tramite dell'AD/DG della Capogruppo - un piano di rientro entro i limiti prudenziali nel termine di 30gg dalla segnalazione dello sconfinamento alle Autorità.

#### 4. CONDIVISIONI

Il contenuto della presente memoria è stato condiviso con Area Compliance, Direzione Group General Counsel, Direzione CLO e Direzione CFO e ha ricevuto parere favorevole dal Comitato Gestione Rischi del 16-02-2018.

La memoria è sottoposta al preventivo parere del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

FIRME	DATA
<i>Area Financial Risk Officer, Area Compliance Direzione CFO Direzione CLO Direzione Group General Counsel Direzione Chief Risk Officer Amministratore Delegato</i>	

<sup>4</sup> Cfr. Direttiva di Gruppo in materia di Governo del Risk Appetite Framework (1030D1930).

L' AMMINISTRATORE DELEGATO

PROPONE

al CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di adottare la seguente delibera:

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE esaminata la proposta del 16 febbraio 2018

redatta dall'Area Financial Risk Officer avente ad oggetto:

"Estensione del Risk Appetite Statement alle esposizioni con i *Soggetti Collegati* ",

riposta agli atti con il n. \_\_\_\_/2018, su proposta

dell'AMMINISTRATORE DELEGATO

raccolto il parere favorevole del Collegio Sindacale

e il parere favorevole del Comitato per le operazioni con le Parti Correlate

DELIBERA

- di approvare il nuovo sistema di limiti sui Soggetti Collegati come estensione del Risk Appetite Statement di Gruppo, come rappresentato nella proposta citata.